

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Proroga e modifica del 6 giugno 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È prorogata la validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 1998 e del 4 maggio 1999¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2000 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile:

Convenzione addizionale del 16/27 marzo 2000 al contratto nazionale mantello 1998-2000

Salari

Art. 1 In generale

¹ In virtù dell'art. 2 della presente convenzione, hanno in via di massima diritto a un adeguamento salariale al 1° luglio 2000 tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi; ciò vale anche per i lavoratori stagionali che nel 1999 hanno lavorato almeno sei mesi in un'impresa edile svizzera e nel 2000 lavorano di nuovo nella stessa impresa.

Le carpenterie sono escluse dalla presente convenzione addizionale conformemente all'appendice 14 CNM. Per gli altri lavoratori gli adeguamenti salariali devono essere convenuti individualmente tra datore di lavoro e lavoratore.

² Il diritto all'adeguamento salariale in virtù dell'art. 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto al cpv. 1 del presente articolo, la capacità lavorativa completa.

¹ FF 1998 4469/70/71, 1999 2934/35

Art. 2 Adeguamento salariale 2000

1. Aumento salariale

¹ I lavoratori di cui all'art. 1 cpv. 1 della presente convenzione hanno diritto, a partire dal 1° luglio 2000, a un adeguamento dei salari individuali (effettivi). Questo adeguamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e, in caso di occupazione al 100%, ammonta a:

| <i>Classe salariale</i> | <i>Lavoratore a salario orario</i> | <i>Lavoratore a salario mensile</i> |
|--|--|--|
| – Capi V | | |
| – Lavoratori edili diplomati Q Lavoratori edili qualificati A | 0.55 CHF/ora per tutte le categorie | 100.– CHF /mese per tutte le categorie |
| – Lavoratori edili con conoscenze professionali B | | |
| – Lavoratori edili C | | |

Per i lavoratori a tempo parziale con salario mensile l'adeguamento generale si riduce in funzione del loro grado di occupazione.

2. Pagamento forfetario

¹ I lavoratori di cui all'art. 1 cpv. 1 della presente convenzione ricevono inoltre un versamento unico di CHF 600.-- al 31 luglio 2000. Per i lavoratori a tempo parziale anche questo importo si riduce in funzione del loro grado di occupazione. Per i lavoratori stagionali il diritto ammonta a CHF 100.- per ogni mese che essi, nel primo semestre del 2000, hanno lavorato presso lo stesso datore di lavoro.

² Gli aumenti salariali concessi dal datore di lavoro prima del 1° luglio 2000 possono essere interamente dedotti dal pagamento forfetario.

3. Adeguamento dei salari base

- a. I salari base ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 CNM 2000, appendice 9 CNM 2000 e convenzione addizionale del 27 novembre 1998 (art. 2) vengono aumentati in tutte le classi salariali
- per i lavoratori con salario mensile di CHF 100.--
 - per i lavoratori con salario orario di CHF 0.55

Ne risultano i seguenti importi:

| Zona | Classi salariali | | | | |
|-------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | V | Q | A | B | C |
| ROSSA | 5340/29.65 | 4685/25.95 | 4490/24.90 | 4200/23.15 | 3675/20.35 |
| BLU | 5100/28.45 | 4610/25.60 | 4420/24.55 | 4075/22.55 | 3610/20.05 |

VERDE 4860/27.25 4540/25.25 4350/24.25 3950/21.95 3550/19.80

- b. Le regioni che ai sensi dell'art. 2 appendice 9 sono contrassegnate con un *, mantengono i loro salari base, purché questi siano superiori ai nuovi salari base ai sensi della lett. a di questo capoverso; altrimenti i nuovi salari base ai sensi della lett. a di questo capoverso hanno la precedenza.

Art. 3 Ore flessibili (modifica dell'art. 26 CNM «ore flessibili»)

L'art. 26 CNM viene modificato come segue:

«1 Concetto: (rimane immutato)»

«2 Estensione: (rimane immutato)»

«3 *Conteggio mensile e compensazione*: Le ore flessibili accumulate nonché gli straordinari devono figurare in modo dettagliato sul conteggio mensile del salario. Le ore flessibili eccedenti (ore in eccesso) devono essere compensate con tempo di pari durata al più tardi dal gennaio dell'anno successivo fino alla fine di marzo. Le ore flessibili che non sono state ancora compensate devono essere riportate a zero nel mese di aprile con un supplemento di tempo del 12,5%».

«4 *Disposizioni particolari*: Si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a. Le ore flessibili mancanti (ore in difetto) possono essere computate sulle pretese salariali alla fine del rapporto di lavoro solo se sono imputabili a una colpa del lavoratore e se tale computo è congruo;
- b. L'impresa comunica il più presto possibile ai lavoratori tutte le differenze di oltre un giorno rispetto al calendario di lavoro. Le esigenze dei lavoratori devono essere prese in considerazione nell'ambito del possibile e secondo i principi della buona fede;
- c. Le ore flessibili mancanti (ore in difetto) non possono essere computate o dedotte dal diritto alle vacanze, a meno che non siano state causate dal lavoratore stesso. Per la fissazione del periodo delle vacanze e del godimento delle vacanze si applicano le disposizioni dell'art. 36 CNM;
- d. Se in caso di intemperie, invece di far valere le ore perse presso l'assicurazione contro la disoccupazione, si effettua il computo sulle ore flessibili ai sensi degli art. 61 e 62 CNM, si applicano le condizioni stabilite in questo articolo.»

«5 *Altre soluzioni*: L'impresa può fissare, in via eccezionale, una soluzione più ampia o un modello di orario di lavoro diverso, qualora particolari condizioni aziendali o regionali lo richiedessero. Il datore di lavoro è tenuto a presentare per iscritto ai lavoratori la soluzione prevista ed anche a motivarla. I lavoratori hanno diritto di essere consultati ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 appendice 5 CNM. La soluzione aziendale va notificata alla Commissione professionale paritetica regionale al momento dell'entrata in vigore. Se tale soluzione viola le

disposizioni del contratto collettivo di lavoro o della legge, la Commissione professionale paritetica competente può presentare un ricorso motivato».

Art. 5 Convenzione addizionale «carpenterie» (appendice 14)

Questa convenzione non si applica alle imprese di carpenteria e legno.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1° gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2000 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

6 giugno 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz